

Ricorso proposto il 9 agosto 2017 — Repubblica ceca/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-482/17)

(2017/C 357/06)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, O. Serdula e J. Vlácil, agenti)

Convenuti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente conclude nel senso che la Corte voglia:

- annullare la direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi ⁽¹⁾ [in prosieguo: la «Direttiva»];
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, la ricorrente conclude nel senso che la Corte voglia:

- annullare l'articolo 1, punto 6), della Direttiva, nei limiti in cui esso inserisce nella direttiva 91/477/CEE ⁽²⁾ il paragrafo 3 dell'articolo 5 e il secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 6;
- annullare l'articolo 1, punto 7), della Direttiva, nei limiti in cui esso inserisce nella direttiva 91/477/CEE il paragrafo 4bis dell'articolo 7;
- annullare l'articolo 1, punto 19), della Direttiva, nei limiti in cui esso:
 - inserisce i punti 6, 7 e 8 nella categoria A della parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE,

- modifica la categoria B della parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE,
 - inserisce il punto 6 nella categoria C della parte II dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE,
 - modifica la parte III dell'Allegato I della direttiva 91/477/CEE;
- condannare il Parlamento europeo e il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo di ricorso verte su una **violazione del principio di attribuzione**. La Direttiva è stata adottata sulla base dell'articolo 114 TFUE, anche se l'obiettivo che essa persegue non è la rimozione degli ostacoli al funzionamento del mercato interno, bensì ed esclusivamente la prevenzione del crimine e del terrorismo. Ebbene, in tale campo il legislatore dell'Unione non ha il potere di adottare misure di armonizzazione.

Il secondo motivo di ricorso verte su una **violazione del principio di proporzionalità**. Il legislatore dell'Unione non si è posto minimamente la questione della proporzionalità delle misure adottate e non si è preoccupato di conseguire informazioni sufficienti (per esempio, con una valutazione d'impatto) per verificare con cognizione di causa la conformità a detto principio. Ne è scaturito che il legislatore dell'Unione ha adottato misure manifestamente sproporzionate, consistenti nel proibire determinati tipi di armi semiautomatiche seppur non adoperate nell'Unione europea per commettere atti di terrorismo, nell'inasprire la regolamentazione di determinate armi di pericolosità minima (riproduzioni d'epoca ovvero armi ormai definitivamente disattivate) e nel sanzionare, infine, il possesso di determinati caricatori.

Il terzo motivo di ricorso verte su una **violazione del principio della certezza del diritto**. Le categorie di armi vietate definite da ultimo (A7 e A8), come pure la disposizione che sanziona il possesso di caricatori oltre una certa misura, sono, ai fini della certezza del diritto, del tutto prive di chiarezza, tale che non consentono agli interessati di conoscere con esattezza i loro diritti e doveri. L'articolo 7, paragrafo 4bis, della direttiva 91/477/CEE, come risultante dalla Direttiva (la cd. grandfathering clause [clausola dei diritti quesiti]), finisce peraltro con l'imporre agli Stati membri l'adozione di norme interne di effetto retroattivo.

Il quarto motivo di ricorso verte su una **violazione del principio di non discriminazione**. La deroga prevista nel secondo comma dell'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva 91/477/CEE, come risultante dalla Direttiva, sembra sicuramente una misura di carattere neutro; in realtà, le condizioni della sua applicazione sono determinate in modo da convenire unicamente al sistema svizzero di conservazione delle armi usate durante il servizio militare, ciò che manca di giustificazione obiettiva avuto riguardo alle finalità della Direttiva.

⁽¹⁾ GU 2017, L 137, pag. 22.

⁽²⁾ GU 1991, L 256, pag. 51.